



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA
- SEDE DI PALERMO -

DETERMINAZIONE A CONTRARRE
N. 02 DEL 30/01/2018

OGGETTO: Revoca Determinazione a contrarre n. 01 del 30/01/2018 e **Determinazione a contrarre per l'affidamento, in outsourcing, del servizio di gestione dell'archivio di deposito e dei servizi di archiviazione del Tar Palermo.**

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

1. Con determinazione a contrarre n. 01 del 30/01/2018 veniva indetta la gara per il servizio *in outsourcing, del servizio di gestione dell'archivio di deposito e dei servizi di archiviazione del Tar Palermo. – periodo 01/03/2018 – 28/02/2021*;
2. prima della pubblicazione della Rdo n. 1854328 sul Mepa ed a seguito di una ulteriore ricognizione degli atti di gara, ci si è accorti che la parte della capacità tecnica, di cui alla lettera m) del disciplinare di gara, non indicava la specifica tipologia del servizio oggetto di appalto che gli operatori economici avrebbero dovuto elencare di avere svolto nell'ultimo triennio;
3. la mancanza della suddetta precisazione avrebbe potuto comportare che la scelta ricadesse su un operatore economico privo di una specifica esperienza nella gestione degli archivi cartacei;
4. l'odierna revoca non lede alcuna posizione stante che la gara non è stata ancora pubblicata;
5. ritenuto di potere provvedere alla revoca delle determinazione n. 1 del 30/10/2018, ad oggetto: *"affidamento in outsourcing, del servizio di gestione dell'archivio di deposito e dei servizi di archiviazione del Tar Palermo. – periodo 01/03/2018 – 28/02/2021"*, ed alla riproposizione della stessa, alla luce del disciplinare di gara adeguatamente modificato come sopra specificato;
6. ritenuto, altresì, di potere procedere, per il principio di economicità degli atti, con un unico atto a proporre la revoca della determinazione succitata ed a riproporre il nuovo provvedimento a contrarre;

Si rispone quanto segue:

PREMESSO che:

- l'attuale contratto relativo al servizio di gestione dell'archivio di deposito e dei servizi di archiviazione del Tar Palermo, esaurirà la durata il prossimo 28 febbraio;
- il T.A.R. Palermo, al proprio interno, non ha spazi idonei per contenere l'archivio dei fascicoli processuali formato da un numero pari a 94.758 per 2746 metri lineari;

- si rende, altresì, necessario provvedere ad esternalizzare ulteriori fascicoli processuali relativi a ricorsi decisi, al fine di acquisire spazi negli archivi al piano terra per allocarvi i ricorsi decisi a decorrere dal presente anno;
- occorre, pertanto, provvedere all'indizione di una nuova gara per ricercare un operatore economico che svolga il servizio di deposito, custodia e consultazione dei fascicoli processuali;

Riscontrato che il presente servizio non rientra tra le voci elencate al comma 1 dell'art. 1 del DPCM 24 dicembre 2015, che per gli anni 2016 e 2017 individua le categorie merceologiche ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per le quali al superamento delle soglie, le amministrazioni statali centrali e periferiche ricorrono a Consip S.p.A o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle procedure;

Visto l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale "tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro messe a disposizione da Consip S.p.A.";

Visto l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., ai sensi del quale le amministrazioni statali centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro, devono fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

Considerato che non risulta attiva nessuna Convenzione Consip per i suddetti servizi;

Verificata la presenza, nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), del prodotto da acquisire, alla categoria inerente la gestione degli archivi;

Stimato, a seguito della stima effettuata, il costo indicativo della fornitura in circa € 36.029,53 Iva esclusa l'importo contrattuale occorrente per l'acquisizione del servizio di che trattasi;

Considerato che la predetta somma è da imputare sul Cap.2304 "*Spese per il servizio di conservazione e gestione esternalizzata degli archivi di deposito*" degli anni finanziari 2018-2019-2020 e 2021;

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, che disciplina l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Considerato che ai sensi dell'art. 36, comma 1, del d.lgs. 50/2016, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 devono avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

Ritenuto, nel rispetto del principio di rotazione sancito dal suddetto articolo, di non potere invitare il gestore uscente del servizio "*nell'esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo all'operatore economico uscente, soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato*";

Verificato che la giurisprudenza amministrativa ha unanimemente interpretato che negli affidamenti di cui all'art. 36 del D.lgs. 50/2016, l'esclusione del precedente affidatario debba essere considerata come la regola e non l'eccezione;

Vista la previsione del punto 4.2.2 della delibera 26 ottobre 2016, n. 1097 dell'Autorità nazionale anticorruzione (linee guida n. 4) che ribadisce come la stazione appaltante sia "tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di

aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese;

Vista, altresì, la nuova direttiva sugli appalti: n. 3/2017 del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa che nella parte del principio di rotazione testualmente recita: “*L’affidamento all’operatore uscente è ammesso in via eccezionale allorchè ricorra una delle seguenti ipotesi: a) riscontrata effettiva assenza di alternative; b) competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione; c) urgenza dell’affidamento*”;

Ritenuto che il servizio in argomento prevede la presa in carico dei fascicoli da parte della nuova ditta, la loro conservazione e consultazione, si ritiene, dunque, in ossequio ai principi di economicità e efficienza dell’azione amministrativa limitare l’invito agli operatori economici con sede legale e d’affari nella regione Sicilia al fine di evitare un aggravio di costi di trasporto ove la ditta aggiudicataria dovesse avere il deposito fuori dalla Sicilia;

Considerato che l’importo dell’appalto dei suddetti servizi è stimato in un importo inferiore ad € 40,000, è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett c) d.lgs 50/2016, come modificato dal d.lgs. 56/2017;

Considerato che ai sensi dell’art. 31 d.lgs n. 50/2016, come modificato dal d.lgs. 56/2017, è necessario procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento;

Ritenuto di individuare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Dott. Ignazio Di Nino, in possesso del livello e delle competenze idonei ai compiti da svolgere;

Dato Atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi in conformità a quanto previsto dall’art. 42 del d.lgs 50/2016 e dall’art. 6 bis della legge 241/90;

Per quanto sopra premesso,

PROPONE

1. **Di revocare** la determinazione n. 1 del 30/01/2018 - ad oggetto: “*il servizio in outsourcing, del servizio di gestione dell’archivio di deposito e dei servizi di archiviazione del Tar Palermo. – periodo 01/03/2018 – 28/02/2021 – e per l’effetto non provvedere alla pubblicazione sul Mepa della Rdo in questione, provvedendo alla proposizione di una nuova Rdo a seguito dell’approvazione dell’odierna determinazione a contrarre;*”
2. **Di nominare** come Responsabile del Procedimento il Dr. Ignazio Di Nino
3. **Di ribandire**, per le motivazioni di cui in premessa, una gara per l’affidamento, in outsourcing, del servizio di gestione dell’archivio di deposito e dei servizi di archiviazione del Tar Palermo, periodo 01/03/2018 – 28/02/2021, invitando mediante Rdo sul MEPA almeno dieci operatori economici con sede legale e d’affari nella regione Sicilia, ad eccezione del gestore uscente, ai sensi dell’art.36, comma 1 e 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016;
4. **Di approvare** il disciplinare di gara (All.1) e il capitolato speciale d’appalto (All. 2), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. **Di valutare non sussistente** l’obbligo di redazione del DUVRI *ai sensi del comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.*, costituendo il servizio una prestazione di servizio che prevalentemente si svolge all’esterno e, comunque, *non comportante rischi elencati nello stesso comma;*
6. **Di stimare** a seguito dell’indagine di mercato allo scopo effettuata, il costo indicativo del servizio in € 36.029,53, escluso Iva;

7. **Di stabilire** che l'aggiudicazione verrà individuata sulla base del criterio del prezzo più basso;
8. **Di riservare** all'Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida, in ragione dell'urgenza e dell'imprescindibile necessità di dotarsi del servizio in argomento;
9. **Di dare atto** che il contratto verrà stipulato mediante ordine per via informatica dal portale dello stesso "MEPA", firmato digitalmente dal dirigente;
10. **Di imputare la spesa di che trattasi al cap. 2304** relativo ai fondi per le spese di ordinario funzionamento degli uffici, dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione del Consiglio di Stato e TT.AA.RR per l'anno 2018 nonché sui corrispondenti capitoli per gli anni finanziari 2019, 2020 e 2021;
11. **di dare atto** che lo SMART CIG è il seguente "Z8A21D8F33";
12. **di pubblicare** la presente determinazione sul sito internet della G.A. nella sezione "Amministrazione trasparente", voce "Bandi di gara e contratti", sezione "Atti di gara" ai sensi dell'art.29, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e sul sito del MIT sezione contratti e bandi - ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs 50/2016.

Il Responsabile del Procedimento

IL SEGRETARIO GENERALE

- Vista la superiore proposta;
- Ritenuta meritevole di accoglimento;
- Visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, come modificato dal d.lgs. 56/2017;
- Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi in conformità a quanto previsto dall'art. 42 d.lgs n. 50/2016, nonché dall'art. 6-bis della legge 241/1990;

D E T E R M I N A

Di approvare la superiore proposta di determinazione per le motivazioni di fatto e di diritto esposte nel preambolo e nel dispositivo, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Il Segretario Generale